

Roma, 30 ottobre 2020

**Al Comitato di Presidenza
Al Consiglio Direttivo
Alla Commissione Legale
Alla Commissione Sindacale
Alle Associazioni Territoriali**

Circolare n. 140/2020

**Oggetto: Finanziamenti - Autotrasporto - Nuova edizione incentivi agli investimenti
D.D. 21.10.2020 su G.U. n.270 del 29.10.2020.**

A partire **dalle ore 10 dell'11 novembre fino alle ore 8 del 30 novembre** prossimi le imprese di autotrasporto merci in conto terzi potranno presentare via PEC a RAM le domande per gli incentivi per il rinnovo del parco mezzi con veicoli ecologici e contestuale rottamazione.

Le domande potranno essere presentate col solo contratto di acquisto del veicolo, mentre il perfezionamento dovrà essere provato in fase di rendicontazione che sarà possibile effettuare fino a maggio del prossimo anno.


Ulteriori termini per la presentazione delle domande scatteranno il prossimo anno nel mese di giugno.

Tutte le informazioni utili per la presentazione delle domande sono disponibili sul sito di RAM <http://www.ramspa.it/> alla voce "Incentivi".

Con l'occasione si rammenta che è tutt'ora aperto il periodo per la presentazione delle domande di incentivi per acquisto veicoli ecologici e trasporto intermodale (cd Incentivi edizione VII).

Con i migliori saluti.

Il Segretario Generale
Enzo Solaro



G.U. n.270 del 29.10.2020

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 21 ottobre 2020

Disposizioni di attuazione delle misure incentivanti a favore delle imprese di autotrasporto di cui al decreto 14 agosto 2020.

IL DIRETTORE GENERALE
per il trasporto stradale
e per l'intermodalita'

Visto l'art. 53 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2019), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 2019), che intende rilanciare gli investimenti per il ricambio del parco veicolare delle imprese di autotrasporto con l'obiettivo di perseguire un minor livello di emissioni inquinanti;

Considerato che con il suddetto articolo sono state stanziati ulteriori risorse finanziarie per complessivi 12,9 milioni di euro per ciascuna annualita' del biennio 2019-2020 finalizzate al rinnovo del parco veicolare delle imprese di autotrasporto subordinando l'erogazione del contributo al contestuale obbligo di radiazione per rottamazione dei veicoli obsoleti;

Visto il decreto interministeriale (MIT-MEF) 14 agosto 2020, n. 355, recante «Modalita' di erogazione delle risorse per investimenti a favore delle imprese di trasporto merci su strada per l'annualita' 2020», adottato in applicazione dell'art. 53 del decreto-legge n. 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 (registrato dalla Corte dei conti in data 8 settembre 2020, al numero di reg. 3283);

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del suddetto decreto a norma del quale «la disciplina delle fasi procedurali unitamente alle modalita' di presentazione delle domande e della documentazione a rendicontazione e' rimessa ad apposito decreto del direttore generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita'»;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e, in particolare, l'art. 17 che consente aiuti agli investimenti a favore delle piccole e medie imprese, nonche' gli articoli 36 e 37 che consentono aiuti agli investimenti per innalzare il livello della tutela ambientale o l'adeguamento anticipato a future norme dell'Unione europea;

Visto, inoltre, l'art. 8 del summenzionato regolamento (UE) n. 651/2014 in materia di cumulo di contributi costituenti aiuti di Stato;

Visto l'art. 10, paragrafo 2 e 3 del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo che prevede la possibilita' della concessione di incentivi finanziari per la demolizione di veicoli non conformi al regolamento stesso;

Vista la legge 29 luglio 2015, n. 115, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea» (legge europea 2014), in materia di istituzione del Registro nazionale degli aiuti di Stato (R.N.A.);

Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, che prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico, sulle quali le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato;

Visto l'accordo di servizio prot. n. 261 del 26 giugno 2020 (registrato dalla Corte dei conti in data 2 luglio 2020), stipulato fra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la societa' Rete autostrade mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti con il quale vengono definite le linee di attivita' da affidare alla societa' sulla base della direttiva del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Considerato che l'accordo di servizio si deve necessariamente

tradurre in un atto attuativo recante la percentuale massima rispetto alle risorse stanziare da utilizzare a copertura del corrispettivo da devolvere a favore delle spettanze dovute a R.A.M. S.p.a. in qualità di soggetto gestore della fase di presentazione della domanda e della successiva fase istruttoria;

Considerato che ai sensi dell'atto attuativo sottoscritto per l'annualità 2019, l'importo massimo da corrispondere a R.A.M. per le attività svolte è stato determinato nella misura massima del 2% dell'importo dei fondi destinati agli investimenti nel settore dell'autotrasporto;

Ritenuto che detta percentuale, da intendersi quale limite massimo, sarà confermata anche per l'annualità 2020;

Decreta:

Art. 1
Finalità

1. Il presente decreto dispone in ordine alle modalità di attuazione del decreto interministeriale (MIT-MEF) 14 agosto 2020, n. 355, recante «Modalità di erogazione delle risorse per investimenti a favore delle imprese di trasporto merci su strada per l'annualità 2020», avuto riguardo alla modalità di presentazione delle domande di ammissione, alla fase di prenotazione, di rendicontazione nonché alla fase dell'istruttoria procedimentale.

Art. 2
Modalità di funzionamento

1. Il procedimento relativo alla proposizione delle domande di ammissione ai benefici è articolato in due fasi distinte e successive:

a) la fase di prenotazione, finalizzata ad accantonare, ad opera del soggetto gestore, l'importo astrattamente spettante alle singole imprese richiedenti l'incentivo sulla sola base del contratto di acquisizione del bene oggetto dell'investimento da allegarsi al momento della proposizione della domanda secondo i termini e le modalità di cui all'art. 3 del presente decreto;

b) la successiva fase di rendicontazione dell'investimento, nel corso della quale i soggetti interessati hanno l'onere di fornire analitica rendicontazione dei costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento secondo quanto previsto dagli articoli 4, 5, 6 e 7 del presente decreto.

2. Sono previsti due distinti periodi di incentivazione: il primo relativo all'annualità 2020 (dall'11 novembre 2020 al 30 novembre 2020) ed il secondo relativo all'annualità 2021 (dal 1° giugno 2021 al 21 giugno 2021). Per ciascuno dei suddetti periodi di incentivazione ogni impresa ha diritto di presentare una sola domanda anche per entrambe le tipologie di investimenti.

3. Qualora, nel corso della fase di istruttoria ed in quella della rendicontazione di cui all'art. 5 del presente decreto, il soggetto gestore dovesse rilevare mancanze ovvero irregolarità non sanabili ne fornisce comunicazione all'Amministrazione che, con provvedimento motivato, dispone la non ammissione dell'impresa istante agli incentivi. In questo caso l'importo precedentemente accantonato nel corso della fase di prenotazione torna nella piena disponibilità dell'ammontare delle risorse.

4. Il soggetto gestore procede, con riferimento a ciascuna annualità, alla implementazione di due «contatori», uno per ciascuna delle aree di investimenti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) del decreto interministeriale (MIT-MEF) 14 agosto 2020, n. 355. L'entità delle risorse via via presenti e utilizzabili per ognuna delle singole aree viene aggiornata periodicamente utilizzando l'apposita piattaforma informatica realizzata dal soggetto gestore.

5. Con la piattaforma informatica il soggetto gestore provvede:

a) all'accantonamento degli importi massimi concedibili a favore dei soggetti richiedenti in funzione delle domande presentate ove la domanda appaia ammissibile con corrispondente decurtazione dall'importo ancora disponibile per tipologia di investimento dall'ammontare totale delle risorse disponibili;

b) alla riacquisizione degli importi accantonati ove siano venuti meno i presupposti della «prenotazione» con la possibilità di procedere con lo «scorrimento» della graduatoria in base alla data di proposizione dell'istanza.

6. Ove il sistema informatico riveli l'esaurimento delle risorse finanziarie, le domande saranno ugualmente proponibili e saranno, ricorrendone i presupposti, accettate con riserva ai fini di una eventuale successiva disponibilità di risorse. In quest'ultimo caso, le domande precedentemente accettate con riserva saranno istruite sulla base dell'ordine di presentazione fino ad esaurimento delle risorse.

7. Resta fermo che l'importo risultante dall'accantonamento ai sensi del comma 1, lettera a) del presente articolo e' considerato esclusivamente ai fini della stima complessiva degli incentivi massimi erogabili per tipologia di investimento. Ai fini del riconoscimento dell'incentivo effettivamente spettante per ciascuna impresa si procedera' alla verifica dei costi rendicontati e della sussistenza in capo a ogni impresa dei requisiti previsti per gli investimenti.

Art. 3

Termini, modalita' di compilazione e di presentazione delle domande

1. Possono proporre domanda le imprese che svolgano prevalentemente l'attivita' di autotrasporto di cose per conto di terzi, nonche' le strutture societarie, risultanti dall'aggregazione di dette imprese, costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis del codice civile, ed iscritte al Registro elettronico nazionale istituito dal regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.

2. Sara' possibile presentare una sola istanza, che avra' validita' di prenotazione, all'interno dei due periodi di incentivazione secondo le modalita' di seguito descritte. L'elenco delle domande pervenute ed i «contatori» delle somme disponibili, aggiornati periodicamente, saranno raggiungibili alla pagina web del soggetto gestore all'indirizzo <http://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-vii-edizione>

3. All'interno del primo periodo di incentivazione le istanze potranno essere presentate a partire dalle ore 10 dell'11 novembre 2020 ed entro e non oltre le ore 8,00 del 30 novembre 2020, esclusivamente attraverso l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'impresa, all'indirizzo ram.rinnovoparcoveicolare@legalmail.it

4. All'interno del secondo periodo di incentivazione le istanze potranno essere presentate a partire dalle ore 10 del 1° giugno 2021 e entro e non oltre le ore 8,00 del 21 giugno 2021 esclusivamente attraverso l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'impresa, all'indirizzo ram.rinnovoparcoveicolare@legalmail.it

5. Qualora in esito all'istruttoria sulla rendicontazione l'impresa non risulti aver perfezionato in tutto o in parte gli investimenti dichiarati per il primo periodo di incentivazione, ovvero non invii la relativa documentazione a comprova degli investimenti, non potra' presentare domanda per il secondo periodo di incentivazione ovvero in caso di presentazione non sara' considerata ammissibile. Qualora in esito all'istruttoria sulla rendicontazione, l'impresa non risulti aver perfezionato in tutto o in parte gli investimenti dichiarati per il secondo periodo di incentivazione, ovvero non invii la relativa documentazione a comprova degli investimenti, l'Amministrazione potra' tenerne conto ai fini di successive edizioni di incentivazione.

6. L'istanza inoltrata dall'indirizzo PEC dell'impresa, a pena di inammissibilita', dovra' contenere la seguente documentazione:

a) modello di istanza debitamente compilato, attraverso apposito format informatico, in tutte le sue parti e firmato con firma digitale dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa. Il modello informatico di tipo «pdf editabile» dovra' essere compilato e salvato senza ulteriore scansione e potra' essere reperito, entro il 5 novembre 2020, sul sito web del soggetto gestore al seguente indirizzo:

<http://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-vii-edizione>

Attraverso il suddetto indirizzo web sara' altresì possibile ottenere tutte le informazioni tecniche, utili per la compilazione del suddetto modello;

b) copia leggibile del documento di riconoscimento in corso di validita' del legale rappresentante o procuratore dell'impresa;

c) eventuale idoneo atto di delega in caso di presentazione della domanda tramite procuratore;

d) copia del contratto di acquisizione dei beni oggetto d'incentivazione, comprovante quanto dichiarato nel modello di istanza, avente data successiva a quella di entrata in vigore della legge 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del decreto-legge 25 ottobre 2019, n. 124 e debitamente sottoscritto dalle parti. Il contratto dovra' inoltre essere firmato con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore dell'impresa;

e) ai soli fini della formazione dell'ordine di prenotazione faranno fede la data e l'ora di invio dell'istanza inoltrata tramite posta elettronica certificata (PEC).

7. Il soggetto gestore, pubblichera' l'elenco delle domande pervenute indipendentemente dalla regolarita' formale e sostanziale delle stesse che sara' verificata successivamente. Per le domande

pervenute nel primo periodo d'incentivazione l'elenco verra' pubblicato entro la data dell'11 dicembre 2020, mentre per le domande pervenute nel secondo periodo l'elenco verra' pubblicato entro la data del 1° luglio 2020.

8. Per ogni periodo di incentivazione il link per l'accesso all'elenco delle domande pervenute, che costituirà l'ordine di prioritá acquisito, verra' pubblicato sul sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella sezione «autotrasporto» - «contributi ed incentivi per l'anno 2020» e sul sito del soggetto gestore. Tale elenco, avente mero valore di ordine di prenotazione, resta valido in attesa della verifica dei requisiti delle imprese istanti e della documentazione allegata nelle fasi di istruttoria della rendicontazione e sino al suo aggiornamento a seguito di eventuali scorrimenti.

9. All'interno di ogni periodo di incentivazione l'impresa ha diritto di presentare una sola domanda di accesso agli incentivi contenente tutti gli investimenti anche per piú di una tipologia e puo' eventualmente annullare l'istanza precedentemente inoltrata e/o trasmettere, secondo le modalita' di cui ai commi precedenti, una nuova domanda che annulla espressamente l'istanza precedentemente inviata riportando come oggetto della PEC la dicitura «annullamento istanza» oppure «annullamento e sostituzione istanza», con l'effetto, nel caso di sostituzione, di uno scorrimento nella graduatoria ad una nuova posizione in coda.

Art. 4

Prova del perfezionamento dell'investimento

1. Nella fase di rendicontazione tutti i soggetti che hanno presentato domanda secondo le modalita' di cui all'art. 3, comma 3 (primo periodo di incentivazione) e comma 4 (secondo periodo di incentivazione) hanno l'onere di fornire la prova del perfezionamento dell'investimento. Hanno, altresí, l'onere di fornire la prova che il medesimo e' stato avviato successivamente alla data di entrata in vigore della legge 19 novembre 2019, n. 157, di conversione del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, al fine di dimostrare la sussistenza della presenza dell'effetto d'incentivazione. La guida all'utilizzo del sistema informatico di gestione sara' disponibile alla [pagina
 http://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-vii-edizione](http://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-vii-edizione) sul sito del soggetto gestore RAM entro la data dell'11 dicembre 2020.

2. Le imprese che hanno presentato istanza secondo le modalita' di cui all'art. 3, comma 3 (primo periodo di incentivazione), a decorrere dalle ore 10 dell'11 dicembre 2020 ed entro e non oltre le ore 16 del 20 maggio 2021, trasmettono, utilizzando la piattaforma informatica, oltre alla documentazione tecnica di cui agli articoli 4, 6 e 7 del presente decreto, la prova documentale dell'integrale pagamento del prezzo attraverso la produzione della relativa fattura debitamente quietanzata, da cui risulti il prezzo del bene. La piattaforma informatica sara' resa nota sul sito web dell'Amministrazione, nella [pagina:
 http://www.mit.gov.it/documentazione/autotrasporto-merci-contributi-e-d-incentivi-per-lanno-2020-formazione-e-investimenti](http://www.mit.gov.it/documentazione/autotrasporto-merci-contributi-e-d-incentivi-per-lanno-2020-formazione-e-investimenti) e sul sito della RAM all'indirizzo <http://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-vii-edizione> Le credenziali di accesso al sistema informatico verranno trasmesse all'interessato all'indirizzo PEC dell'impresa, mittente dell'istanza.

3. Le imprese che hanno presentato istanza secondo le modalita' di cui all'art. 3 comma 4 (secondo periodo di incentivazione), a decorrere dalle ore 10 del 1° luglio 2021 ed entro e non oltre le ore 16 del 30 novembre 2021, trasmettono, utilizzando la piattaforma informatica, oltre alla documentazione tecnica prevista dal presente decreto, la prova documentale dell'integrale pagamento del prezzo attraverso la produzione della relativa fattura debitamente quietanzata da cui risulti il prezzo del bene. La piattaforma informatica sara' resa nota sul sito web dell'Amministrazione, nella sezione dedicata all'autotrasporto, nella [pagina:
 http://www.mit.gov.it/documentazione/autotrasporto-merci-contributi-e-d-incentivi-per-lanno-2020-formazione-e-investimenti](http://www.mit.gov.it/documentazione/autotrasporto-merci-contributi-e-d-incentivi-per-lanno-2020-formazione-e-investimenti), e sul sito della RAM all'indirizzo <http://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-vii-edizione> Le credenziali di accesso al sistema informatico verranno trasmesse all'interessato all'indirizzo PEC dell'impresa, mittente dell'istanza.

4. Solo successivamente a detto adempimento la domanda effettuata con prenotazione potra' considerarsi perfezionata facendo salvi gli effetti della posizione acquisita. Decorso tale termine, le domande che non verranno rendicontate decadranno automaticamente liberando

risorse e determinando lo scorrimento dell'elenco degli istanti.

5. In ogni caso l'impresa che pur avendo presentato domanda di accesso all'incentivo non trasmetta la documentazione richiesta in fase di rendicontazione ai fini della prova dell'avvenuto perfezionamento dell'investimento prenotato non potrà presentare una nuova domanda nei successivi periodi di incentivazione a valere sulle risorse di cui al decreto interministeriale (MIT-MEF) 14 agosto 2020, n. 355, e l'amministrazione potrà tenerne conto anche in occasione di successive edizioni di incentivazione.

6. Ove gli atti comprovanti l'acquisizione dei beni siano redatti in lingua straniera, dovranno, a pena di esclusione, essere tradotti in lingua italiana secondo la disposizione dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di documentazione amministrativa.

7. In ragione della sua peculiare natura ove l'acquisizione dei beni si perfezioni mediante contratto di leasing finanziario, l'aspirante all'incentivo ha l'onere di comprovare il pagamento dei canoni in scadenza alla data ultima per l'invio della documentazione. La prova del pagamento dei suddetti canoni può essere fornita alternativamente con la fattura rilasciata all'utilizzatore dalla società di leasing, debitamente quietanzata, ovvero con copia della ricevuta dei bonifici bancari effettuati dall'utilizzatore a favore della suddetta società. Dovrà, inoltre, essere dimostrata la piena disponibilità del bene attraverso la produzione di copia del verbale di presa in consegna del bene medesimo. La predetta documentazione dovrà essere trasmessa, secondo le modalità di cui ai precedenti commi, entro il termine previsto per la presentazione della rendicontazione per ciascun periodo di incentivazione.

Art. 5

Della rendicontazione e dell'attività istruttoria - Soggetto gestore

1. Le imprese richiedenti l'incentivo che hanno presentato istanza di prenotazione provvedono a trasmettere tutta la documentazione a comprova dell'avvenuto perfezionamento dell'investimento entro e non oltre il termine del 20 maggio 2021 per il primo periodo di incentivazione ed entro e non oltre il termine del 30 novembre 2021 per il secondo periodo di incentivazione.

2. Il soggetto gestore provvede all'implementazione della piattaforma informatica ed alla sua gestione, alla gestione del flusso documentale via posta elettronica certificata di cui all'art. 3 del presente decreto nonché al ricevimento informatico e alla relativa archiviazione delle domande presentate nei termini ai fini della successiva attività istruttoria, all'aggiornamento dei «contatori», alla redazione dell'elenco delle domande acquisite ordinate sulla base della data di presentazione, all'attività istruttoria e alla verifica della rendicontazione, ferma rimanendo la funzione di indirizzo e di direzione in capo all'Amministrazione. Qualora sussistano i requisiti previsti dal decreto interministeriale 14 agosto 2020, n. 355, l'amministrazione dispone l'accoglimento delle istanze previamente validate dalla commissione di cui all'art. 5, comma 3 del medesimo decreto interministeriale 14 agosto 2020.

3. Qualora in esito ad una prima fase istruttoria, si ravvisino lacune comunque sanabili della rendicontazione presentata, vengono richieste, tramite PEC, le opportune integrazioni agli interessati, fissando un termine perentorio non superiore a quindici giorni entro i quali l'impresa dovrà fornire gli elementi richiesti con le modalità che saranno specificate con le predette PEC. Qualora entro detto termine, l'impresa medesima non abbia fornito un riscontro, ovvero detto riscontro non sia ritenuto soddisfacente, l'istruttoria verrà conclusa sulla sola base della documentazione valida disponibile. In ogni caso nessuna richiesta di integrazione istruttoria è dovuta per la mancanza della documentazione che doveva essere trasmessa dagli interessati a pena di esclusione.

4. Nel caso l'attività istruttoria riveli la mancanza dei requisiti previsti a pena di esclusione dal decreto interministeriale (MIT-MEF) 14 agosto 2020, n. 355, ovvero l'insufficienza della documentazione anche a seguito della procedura esperita ai sensi del comma 3, l'Amministrazione esclude senz'altro l'impresa dagli incentivi con provvedimento motivato e provvede all'immediata riacquisizione dei relativi importi e al conseguente «scorrimento» della graduatoria in base alla data di proposizione dell'istanza.

Art. 6

Rottamazione di veicoli pesanti a motorizzazione termica con contestuale acquisizione dei veicoli a trazione alternativa a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG, nonché a trazione elettrica

1. Ai fini della ammissione all'incentivo previsto per la

radiazione per rottamazione di veicoli a motorizzazione termica fino ad euro IV di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto, a motorizzazione ibrida (diesel/elettrico), e elettrica (Full Electric), per ciascun periodo di incentivazione, gli aspiranti all'incentivo hanno l'onere di produrre:

a) documentazione dalla quale risulti il numero di targa (ovvero copia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione civile competente) ai fini della dimostrazione, fra l'altro, che l'immatricolazione sia avvenuta, in Italia in data successiva all'entrata in vigore della legge 19 dicembre 2019, n. 157;

b) attestazione tecnica del costruttore rilasciata su carta intestata, attestante la sussistenza delle caratteristiche tecniche previste dal decreto interministeriale (MIT-MEF) 14 agosto 2020, n. 355;

c) prova, da fornirsi anche mediante dichiarazione sostitutiva ex decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante la detenzione dei veicoli rottamati in proprieta' o ad altro titolo per almeno tre anni antecedenti all'entrata in vigore del decreto interministeriale 14 agosto 2020. Condizione di ammissibilita' al contributo e' costituita altresì dall'identita' del soggetto che pone in essere l'operazione di acquisizione con quella di radiazione.

Art. 7

Rottamazione e acquisizione di veicoli pesanti di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate

1. Ai fini della ammissione all'incentivo per la radiazione per rottamazione di veicoli a motorizzazione termica fino ad euro IV di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate a motorizzazione termica conformi alla normativa anti inquinamento euro VI di cui al regolamento (CE) n. 595/2009, gli aspiranti all'incentivo hanno l'onere di produrre la documentazione attestante la sussistenza dei seguenti requisiti tecnici:

a) prova dell'avvenuta radiazione per rottamazione con l'indicazione del numero di targa dei veicoli rottamati e con dichiarazione dell'impresa di demolizione dell'avvenuta rottamazione ovvero dichiarazione dell'impresa di rottamazione di presa in carico dei suddetti veicoli con l'impegno di procedere alla loro demolizione;

b) prova dell'avvenuta immatricolazione in Italia dei veicoli euro VI mediante l'indicazione del numero di targa, ovvero della richiesta di immatricolazione debitamente protocollata dal competente ufficio Motorizzazione civile;

d) prova della detenzione in proprieta' o ad altro titolo dei veicoli da rottamare per almeno tre anni precedenti all'entrata in vigore del decreto interministeriale 14 agosto 2020 dei veicoli rottamati. Condizione di ammissibilita' al contributo e' costituita, altresì, dall'identita' fra il soggetto che pone in essere l'operazione di acquisizione e quello che con quella di radiazione.

Art. 8

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente decreto e' pubblicato nel sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella sezione dedicata all'autotrasporto - contributi ed incentivi - e nel sito web della societa' Rete autostrade mediterranee logistica, infrastrutture, trasporti, ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2020

Il direttore generale: Cinelli

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019) ed in particolare la tabella 10 relativa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ivi allegata;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2019, recante «Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2021-2022» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2019;

Visto l'art. 53 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2019), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 301 del 24 dicembre 2019), che intende rilanciare gli investimenti per il ricambio del parco veicolare delle imprese di autotrasporto con l'obiettivo di perseguire un minor livello di emissioni inquinanti;

Considerato che con il suddetto articolo sono state stanziati ulteriori risorse finanziarie per complessivi 12,9 milioni di euro per ciascuna annualità del biennio 2019-2020 finalizzate al rinnovo del parco veicolare delle imprese di autotrasporto subordinando l'erogazione del contributo al contestuale obbligo di radiazione per rottamazione dei veicoli obsoleti;

Considerato che, ai sensi del sopra citato art. 53 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, le disposizioni di attuazione sono disciplinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Considerato che dette risorse risultano appostate sul capitolo 7309-PG 4 del bilancio di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Considerato che i contributi finanziari di cui al presente decreto costituiscono fattispecie di aiuti di Stato ai sensi e per gli effetti degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e, in particolare, l'art. 17 che consente aiuti agli investimenti a favore delle piccole e medie imprese, nonché gli articoli 36 e 37 che consentono aiuti agli investimenti per innalzare il livello della tutela ambientale o l'adeguamento anticipato a future norme dell'Unione europea;

Visto, inoltre, l'art. 8 del summenzionato regolamento (UE) n. 651/2014 in materia di cumulo di contributi costituenti aiuti di Stato;

Visto l'art. 10, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo che prevede la possibilità della concessione di incentivi finanziari per la demolizione di veicoli non conformi al regolamento stesso;

Visto, altresì, il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 in materia di Aiuti di importo minore c.d. «de minimis»;

Vista la legge 29 luglio 2015, n. 115, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea» (Legge europea 2014) in materia di istituzione del Registro nazionale degli aiuti di Stato (R.N.A.);

Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, che prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per

legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico, sulle quali le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato;

Visto l'accordo di servizio stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete autostrade mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti prot. n. 181 del 28 aprile 2020 (in corso di registrazione presso la Corte dei conti) con il quale vengono definite le linee di attività da affidare alla società sulla base della direttiva del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Considerato che l'accordo di servizio si deve necessariamente tradurre in un atto attuativo recante la percentuale massima rispetto alle risorse stanziare da utilizzare a copertura del corrispettivo da devolvere a favore delle spettanze dovute a R.A.M. S.p.a.;

Considerato che ai sensi dell'atto attuativo sottoscritto per l'annualità 2019, l'importo massimo da corrispondere a RAM per le attività svolte è determinato nella misura massima del 2% dell'importo dei fondi destinati agli investimenti nel settore dell'autotrasporto;

Ritenuto che detta percentuale, da intendersi quale limite massimo, sarà confermata anche per l'annualità 2020;

Sentite le Associazioni di categoria del trasporto di merci su strada nella riunione del 31 gennaio 2020;

Decreta:

Art. 1

Oggetto e finalità del contributo

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano le modalità di erogazione delle risorse finanziarie nel limite complessivo di spesa pari a complessivi 25,8 milioni da ripartirsi per il biennio 2019-2020 giusta quanto previsto dall'art. 53 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

2. Le risorse di cui al presente decreto sono destinate ad incentivare a beneficio delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, attualmente iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.), e all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la cui attività prevalente sia quella di autotrasporto di cose, che procedono alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli pesanti a motorizzazione termica fino alla classe anti inquinamento euro IV e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli commerciali, nuovi di fabbrica, di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (LNG), ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (full electric) ovvero a motorizzazione termica conformi alla normativa anti inquinamento euro VI di cui al regolamento (CE) n. 595/2009.

3. Le misure di incentivazione di cui al presente decreto sono erogate nel rispetto dei principi generali e delle disposizioni settoriali del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, nonché, ove del caso, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 10, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009.

Art. 2

Ripartizione delle risorse

1. Le risorse di cui all'art. 1, comma 1, al netto di quanto dovuto alla società Rete autostrade mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti - Società per azioni, quale soggetto gestore dell'attività istruttoria (d'ora innanzi RAM), nella misura massima di cui al successivo comma 2 del presente articolo, sono destinate nella misura del 50% delle risorse per ciascuna annualità del biennio 2019-2020 alle seguenti tipologie di interventi:

a) 6,45 milioni di euro per la radiazione per rottamazione di veicoli a motorizzazione termica fino ad euro IV di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico)

e elettrica (full electric);

b) 6,45 milioni di euro per la radiazione per rottamazione di veicoli pesanti a motorizzazione termica fino ad euro IV di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica adibiti al trasporto di merci conformi alla normativa euro VI di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009.

2. La percentuale massima delle risorse di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto da destinare alla società Rete autostrade mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti - Società per azioni, quale soggetto gestore dell'attività istruttoria per l'intera attività ad essa attribuita, anche relativamente alle attività connesse all'implementazione e gestione della piattaforma di cui all'art. 5, comma 2, viene determinata con atto attuativo dell'accordo di servizio di cui alle premesse.

3. Al fine di garantire il rispetto delle soglie di notifica di cui all'art. 4 del citato regolamento (UE) n. 651/2014, nonché di garantire che la platea dei beneficiari presenti sufficienti margini di rappresentatività del settore, l'importo massimo ammissibile per gli investimenti di cui al comma 1 per singola impresa non può superare euro 550.000,00. Qualora l'importo superiore tale limite viene ridotto fino al raggiungimento della soglia ammessa. Tale soglia non è derogabile anche in caso di accertata disponibilità delle risorse finanziarie rispetto alle richieste pervenute e dichiarate ammissibili.

4. Al fine di evitare il superamento delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, è esclusa la cumulabilità, per le medesime tipologie di investimenti e per i medesimi costi ammissibili, dei contributi previsti dal presente decreto con altre agevolazioni pubbliche, incluse quelle concesse a titolo «de minimis» ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

5. I contributi, di cui al comma 1, sono erogabili fino a concorrenza delle risorse disponibili per ogni raggruppamento di tipologie di investimenti. La ripartizione degli stanziamenti nell'ambito delle predette aree di intervento può essere rimodulata, nei limiti degli stanziamenti disponibili, con decreto del direttore generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità qualora, per effetto delle istanze presentate ed avuto riguardo agli esiti dell'attività istruttoria, si rendano disponibili risorse da un'area in cui le stesse si rivelano esuberanti a favore dell'area in cui le stesse risultino insufficienti.

6. I veicoli oggetto di radiazione per rottamazione ai sensi del presente decreto devono, a pena di inammissibilità, essere stati detenuti in proprietà o ad altro titolo per almeno tre anni precedenti all'entrata in vigore del presente decreto.

7. I beni acquisiti non possono essere alienati, concessi in locazione o in noleggio e devono rimanere nella piena disponibilità del beneficiario del contributo fino a tutto il 31 dicembre 2023, pena la revoca del contributo erogato. Non si procede all'erogazione del contributo anche nel caso di trasferimento della disponibilità dei beni oggetto degli incentivi nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della domanda e la data di pagamento del beneficio. La continuità aziendale, presupposto per l'applicazione del presente comma, non viene meno in caso di fusioni, incorporazioni, conferimenti e regolarizzazioni ereditarie.

Art. 3

Fasi procedurali

1. Il procedimento istruttoria si articola in due fasi distinte e successive:

a) la fase di accantonamento dell'importo presuntivo del contributo astrattamente spettante alle singole imprese richiedenti l'incentivo sulla sola base del contratto di acquisizione del bene oggetto dell'investimento da allegarsi al momento della proposizione della domanda. Ai soli fini della proponibilità delle domande volte ad ottenere la prenotazione del beneficio per l'acquisizione dei beni di cui al presente decreto, è sufficiente produrre copia del relativo contratto di acquisizione dei veicoli o dei beni indipendentemente dalla trasmissione della fattura comprovante il pagamento del corrispettivo. In tale caso gli importi previsti dall'ordinativo sono detratti dall'ammontare delle risorse disponibili quali risultanti da apposito contatore per ogni area di investimenti e accantonati. L'ammissibilità del contributo, accantonato con la prenotazione, rimane in ogni caso subordinata alla

dimostrazione, in sede di rendicontazione, dell'avvenuto perfezionamento dell'investimento;

b) la successiva fase di rendicontazione nel corso della quale i soggetti per i quali si sia perfezionata la prenotazione hanno l'onere di fornire analitica rendicontazione dei costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento. In caso di esaurimento delle risorse finanziarie le domande saranno accettate con riserva ai fini dell'eventuale scorrimento dell'elenco degli istanti. Nel caso l'aspirante al beneficio non fornisca la prova del perfezionamento dell'investimento entro il termine ultimo fissato per la rendicontazione con decreto del direttore generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita', decade dagli effetti della prenotazione e le risorse corrispondenti agli importi dei benefici astrattamente spettanti sono riacquisite al fondo con possibilita' di procedere con lo scorrimento della graduatoria in base alla data di proposizione dell'istanza.

2. La disciplina delle fasi procedurali unitamente alle modalita' di presentazione delle domande e della documentazione a rendicontazione e' rimessa ad apposito decreto del direttore generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita' da adottarsi entro quindici giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4

Importi dei contributi

1. L'entita' dei singoli contributi e' ricompresa fra un importo minimo pari ad euro 2.000 ed un importo massimo pari ad euro 20.000. Gli stessi, fermo rimanendo l'onere della radiazione per rottamazione, sono definiti in misura crescente in funzione della classe anti inquinamento del veicolo e della sua massa complessiva conformemente alla normativa comunitaria come da tabelle sotto riportate.

Contributi veicoli nuovi euro VI/ CNG/LNG/elettrico pari o superiori >3,5 tonnellate	
Massa complessiva	Importo unitario in euro
Pari o superiore a 3,5 tonnellate e inferiore a 7 tonnellate CNG e ibrido	euro 4.000
Pari o superiore a 7 tonnellate - inferiore a 16 tonnellate CNG e ibrido	euro 8.000
Pari o superiore a 16 tonnellate CNG-LNG ibrido ed elettrico	euro 20.000
Pari o superiore a 3,5 tonnellate - inferiore a 16 tonnellate full electric	euro 12.000
Contributi veicoli nuovi euro VI d ed euro 6 D Temp pari o superiori a 3,5 tonnellate	
Massa complessiva	Importo unitario in euro
Pari o superiore a 3,5 e inferiore a 7 tonnellate diesel euro VI euro 6/ euro 6 D Temp	euro 2.000
Pari o superiore a 7 tonnellate e inferiore a 16 tonnellate diesel euro VI	euro 5.000
Pari o superiore a 16 tonnellate diesel euro VI	euro 8.000

Art. 5

Soggetto gestore e commissione di validazione

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita' delega le attivita' istruttorie al soggetto gestore di cui all'art. 1, comma 1, ai sensi dell'accordo di servizio quadro del 28 aprile 2020 prot. 181 e previa sottoscrizione di apposito atto attuativo.

2. Il soggetto gestore, nell'ambito delle risorse allo stesso attribuite sulla base degli atti di cui al comma 1, provvede alla realizzazione ed alla manutenzione dell'applicazione telematica, della gestione del flusso documentale via posta elettronica certificata, nonche' all'attivita' istruttoria, all'aggiornamento dei «contatori» per determinare in fase di prenotazione le risorse disponibili per ciascuna delle aree di investimento di cui all'art. 2, comma 1, tramite la predisposizione dell'elenco delle domande ammissibili, ordinate sulla base della data di presentazione, e alla verifica della rendicontazione, ferma rimanendo la funzione di indirizzo e di direzione in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita'. La Commissione di cui al comma 3, qualora sussistano i requisiti previsti dal presente decreto, conclude il provvedimento con proposta di accoglimento della domanda di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) ai fini dell'adozione del provvedimento di accoglimento da parte dell'amministrazione.

3. Con decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita' e' nominata una Commissione, senza oneri per la finanza pubblica, per la validazione dell'istruttoria compiuta dal soggetto gestore delle domande presentate, composta da un Presidente, individuato tra i dirigenti di II fascia in servizio presso il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, e da due componenti, individuati tra il personale di area III, in servizio presso il medesimo Dipartimento, nonche' da un funzionario con le funzioni di segreteria. Ai componenti della Commissione non e' corrisposto alcun emolumento, indennita' o rimborso spese.

Art. 6

Cumulabilita' degli aiuti

1. Ai sensi dell'art. 8, commi 3, 4 e 5 del regolamento generale di esenzione (IJE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, in caso di identita' di costi ammissibili e dei beni oggetto degli incentivi, gli aiuti erogati ai sensi del summenzionato regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato.

2. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del regolamento d'esenzione di cui sopra non possono essere cumulati con aiuti erogati ai sensi del regolamento (UE) 1407 della commissione del 18 dicembre 2013 («de minimis») relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensita' di aiuto superiore ai livelli stabiliti ai sensi del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014.

3. Per la verifica del rispetto delle norme sul cumulo fra aiuti di Stato, l'Amministrazione si avvale del registro nazionale sugli aiuti di Stato (R.N.A.) gestito dal Ministero dello sviluppo economico.

Art. 7

Verifiche e controlli

1. In ogni caso e' fatta salva la facolta' del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di procedere con tutti gli accertamenti e le verifiche anche successivamente all'erogazione dei contributi e di procedere, in via di autotutela, con l'annullamento del relativo provvedimento di accoglimento di cui all'art. 4, comma 2, e disporre in ordine all'obbligo di restituzione al bilancio dello Stato del contributo concesso, anche quando in esito alle verifiche effettuate emergano gravi irregolarita' in relazione alle dichiarazioni sostitutive prodotte dai soggetti beneficiari.

2. Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti Organi di controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 agosto 2020

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
De Micheli

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Gualtieri

*****OMISSIS*****

Art. 53

(Disposizioni in materia di trasporti)

1. Al fine di accrescere la sicurezza del trasporto su strada e di ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto merci su strada, in aggiunta alle risorse previste dalla vigente legislazione per gli investimenti da parte delle imprese di autotrasporto, sono stanziati ulteriori risorse, pari a complessivi 12,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, da destinare, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti agli investimenti, al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

2. I contributi di cui al comma 1 sono destinati a finanziare, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, commi 1 e 2, del Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, gli investimenti avviati a far data dall'entrata in vigore **(del presente decreto)** fino al 30 settembre 2020 e finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli a motorizzazione termica fino a euro IV, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric) ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI di cui al predetto Regolamento (CE) n. 595/2009.

3. I contributi di cui al comma 1 sono erogati fino a concorrenza delle risorse disponibili ed e' esclusa la loro cumulabilita' con altre agevolazioni, relative alle medesime tipologie di investimenti, incluse quelle concesse a titolo de minimis ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

4. Fermo quanto previsto dal comma 3, l'entita' dei contributi, compresa tra un minimo di euro 2 mila e un massimo di euro 20 mila per ciascun veicolo, e' differenziata in ragione della massa complessiva a pieno carico del nuovo veicolo e della sua modalita' di alimentazione.

5. Con decreto del **(Ministro delle infrastrutture e dei trasporti)**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore **(del presente decreto)**, sono disciplinate le modalita' e i termini di presentazione delle domande di contributo, i criteri di valutazione delle domande, l'entita' del contributo massimo riconoscibile, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa, le modalita' di erogazione dello stesso. I criteri di valutazione delle domande assicurano la prioritarieta' del finanziamento degli investimenti relativi alla sostituzione dei veicoli a motorizzazione termica maggiormente inquinanti.

(5-bis. Ai fini del miglioramento ambientale e dello sviluppo di forme piu' sostenibili di trasporto di merci, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per la valorizzazione del trasporto di merci per idrovie interne e per vie fluvio-marittime, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e' definito il piano triennale degli incentivi di cui al presente comma. Il comma 234 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' abrogato.

5-ter. All'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "concessi in locazione finanziaria" sono inserite le seguenti: "o in locazione a lungo termine senza conducente";

b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

"1-bis. Ai fini del presente articolo, per contratto di locazione di veicoli a lungo termine senza conducente si intende il contratto di durata pari o superiore a dodici mesi. Se lo stesso veicolo e' oggetto di contratti di locazione consecutivi di durata

inferiore a un anno conclusi fra le stesse parti, comprese le proroghe degli stessi, la durata del contratto e' data dalla somma di quelle dei singoli contratti";

c) al comma 2-bis:

1) dopo le parole: "del contratto medesimo," sono inserite le seguenti: "e, a decorrere dal 1° gennaio 2020, gli utilizzatori di veicoli in locazione a lungo termine senza conducente, sulla base del contratto annotato nell'archivio nazionale dei veicoli ai sensi dell'articolo 94, comma 4-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285," e le parole: "sono tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica regionale" sono sostituite dalle seguenti: "sono tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e fino alla scadenza del medesimo";

2) dopo le parole: "societa' di leasing" sono inserite le seguenti: "e della societa' di locazione a lungo termine senza conducente" e le parole: "questa abbia" sono sostituite dalle seguenti: "queste abbiano";

d) al comma 3, dopo le parole: "locazione finanziaria del veicolo" sono aggiunte le seguenti: "o a titolo di locazione a lungo termine del veicolo senza conducente".

5-quater. All'articolo 5, comma trentaduesimo, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "e dai registri di immatricolazione per" sono aggiunte le seguenti: "i veicoli in locazione a lungo termine senza conducente e";

b) al terzo periodo, dopo le parole: "locazione finanziaria" sono inserite le seguenti: "o di locazione a lungo termine senza conducente").

*****OMISSIS*****

FINE TESTO